

# RTP PIEMONTE

# **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**OSSERVAZIONI DELLA RETE PROFESSIONI  
TECNICHE DEL PIEMONTE**

Allo schema di decreto-legislativo,  
attuativo della legge delega n. 78/22



Roma, giovedì 26 gennaio 2023



CAMERA DEI DEPUTATI, Sala Stampa

A cura di

# Contributi



## **Geom. Giovanni SPINOGLIO**

*coordinatore nazionale della RTP Piemonte,  
presidente del Collegio dei geometri e geometri  
laureati di Casale Monferrato e Circondario*



## **Arch. Raffaele FUSCO**

*vicecoordinatore nazionale della RTP  
Piemonte, presidente dell'Ordine degli  
architetti di Asti*



## **Geol. Marcello BONINI**

*Segretario della RPT Piemonte, Consigliere  
dell'Ordine dei geologi del Piemonte*



## **Ing. Giorgio SANDRONE**

*Coordinatore del Tavolo di lavoro "Lavori  
Pubblici" della RTP Piemonte*



## **Arch. Maria Cristina MILANESE**

*Presidente dell'Ordine degli architetti di Torino*

Torino, 26 gennaio 2023

## AI PARLAMENTARI ELETTI IN PIEMONTE E IN VALLE D'AOSTA

On.li deputati

On.li senatori

Nelle prossime settimane le Commissioni parlamentari competenti saranno chiamate ad emanare i pareri nell'ambito dell'esame dello **schema di decreto-legislativo recante codice dei contratti pubblico**. E' in questo scenario che la Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte (RPT), espressione di tutte categorie professionali operanti nell'area tecnica e scientifica del Piemonte e, per alcune categorie federate, anche della Valle d'Aosta, ha ritenuto opportuno creare un momento di riflessione e **confronto con i parlamentari del territorio sulla riforma della disciplina dei contratti pubblici**. Consapevoli che ci troviamo di fronte ad una sfida epocale per il sistema economico e sociale del Paese, vogliamo mettere a disposizione del Legislatore l'esperienza tecnica di oltre quarantamila professionisti facenti parte dei **nove Ordini e Collegi rappresentati nella RTP Piemonte: architetti, agronomi forestali, agrotecnici, chimici e fisici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali**.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, con i suoi 229 articoli e 36 allegati, rappresenta la struttura portante della revisione complessiva del sistema degli appalti pubblici delineata dal PNRR, incentrata sulla riduzione e razionalizzazione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e sullo snellimento delle procedure, attraverso un'opera di ammodernamento che punta sull'informatizzazione del sistema.

Il nostro giudizio sul complesso della riforma è senza dubbio positivo, con particolare riguardo, per l'appunto, rispetto alla parte che attiene alla digitalizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme digitali (Parte II – Libro I), in specie per ciò che attiene al ciclo di vita dei contratti pubblici.

Tuttavia, pur condividendo l'impianto generale del nuovo dettato normativo e, soprattutto, gli obiettivi che ci si prefigge di perseguire, desideriamo esprimere la nostra viva preoccupazione rispetto ad alcuni punti specifici che attengono alle fasi progettuali, che a nostro parere segnano un generale e pericoloso impoverimento del complesso processo di progettazione.

La nostra esperienza professionale ci induce ad affermare con ragionevole certezza che **l'esigenza di accelerare i tempi di progettazione ed esecuzione degli interventi non si raggiunge attraverso l'eliminazione di alcune di alcune procedure ed adempimenti nella fase della progettazione.** Parimenti, riteniamo che il principio della compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica debba continuare a costituire un riferimento indispensabile nella progettazione e realizzazione di qualsiasi opera. Il rischio concreto sotteso a questa impostazione è di vanificare l'efficacia di tutta la riforma.

**Al riguardo, ci preme evidenziare è che per ridurre i tempi di realizzazione delle opere non si devono ridurre bensì aumentare i tempi dedicati allo sviluppo qualitativo del progetto.**

Più preciso sarà il progetto, minori saranno le criticità nella fase di esecuzione. Indi, minori saranno i contenziosi con le imprese e le ricadute negative sull'ambiente in cui l'opera sarà realizzata.

Questa **“scorciatoia temporale”** prefigurata nello schema di decreto-legislativo, rischia di trarre in inganno il legislatore, giacché gli effetti negativi della riduzione dei tempi di progettazione andranno inevitabilmente a palesarsi pesantemente durante l'esecuzione dell'opera (rallentando o bloccando i lavori) nonché, ad opera ultimata, nella sua manutenzione e gestione della stessa.

Per le stesse ragioni, invitiamo il Legislatore ad una più attenta riflessione rispetto alla decisione di affidare la progettazione esecutiva in maniera generalizzata direttamente alle imprese esecutrici, con un'eccessiva concentrazione di poteri in capo ad un unico soggetto (chi esegue è colui che progetta) tale da determinare una pericolosa commistione di ruoli.

In questa visione, le Osservazioni che ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione e che ci auguriamo possano entrare a far parte dei pareri che le Commissioni saranno chiamate ad approvare, riguardano, in particolare: la riduzione dell'articolazione dei livelli progettazione attraverso l'eliminazione del progetto definitivo e l'eliminazione della conformità geologica (art.41); l'uso generalizzato dell'appalto integrato ( art. 42).

Infine, desideriamo portare alla Vostra attenzione un'ultima osservazione attinente all'effettiva entrata in vigore della Riforma.

La scelta del Governo è stata quella di prevedere l'immediata "autoesecutività" della disciplina, senza rinvii ad ulteriori provvedimenti attuativi. Ciò significa che, allo stato attuale, l'imponente riforma dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile, tra poco più di due mesi. Le stesse Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere i pareri entro l'8 febbraio, senza avere modo di approfondire nello specifico l'intera mole dell'articolato e nonostante ancora non sia pervenuto il parere della Conferenza Unificata.

Consapevoli del fatto che la stessa messa a terra del Pnrr dipenderà da questa importante riforma, valuti il Legislatore la possibilità di prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore di alcune disposizioni, al fine di valutarne più compiutamente l'efficacia.

Da parte sua, la Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte e, quindi, il mondo delle professioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, in un'ottica di compiuta collaborazione tra dimensione territoriale e nazionale, è disponibile per qualsiasi approfondimento e fattiva cooperazione nell'ambito delle nostre prerogative regionali.

In questo delicato momento storico, ognuno di noi (politica, società civile e mondo produttivo tutto) è chiamato a fare la sua parte per costruire l'Italia del futuro. La Rete Professioni Tecniche del Piemonte vuole essere protagonista di questo cambiamento, con senso di responsabilità e al servizio del bene collettivo.



Giovanni Spinoglio

*Coordinatore della Rete delle  
Professioni Tecniche Piemonte*

## OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLO 41

### *“Livelli e contenuti della progettazione”*

#### Proposta

*Valuti il Governo di:*

- rispristinare i tre livelli di progettazione previsti dalla normativa attuale e/o trovare soluzioni equivalenti sotto il profilo pratico;*
- consentire una progettazione semplificata per gli appalti di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2 milioni e mezzo di euro, anche sulla base del solo progetto definitivo;*
- ammettere “l’omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, solo nei casi di particolare semplicità.*

#### MOTIVAZIONE

Il Progetto è lo strumento con il quale la PA committente può controllare preventivamente, e progressivamente, se quanto verrà realizzato risponderà tecnicamente ed economicamente alle aspettative.

I passaggi critici del procedimento di realizzazione delle opere, sono tre: (v. Fig. 1).


- Il primo quando per avviare il procedimento, la Pubblica Amministrazione (PA) appaltante verifica la fattibilità dell’opera con la Centrale di Committenza e si definisce l’ordine di grandezza della spesa.
- Il secondo quando si passa dal documento di indirizzo alla progettazione al progetto di fattibilità tecnica economica redatto da un progettista ove si verifica la sostenibilità economica, con continuità della procedura e sua



prosecuzione; in caso negativo si deve abbandonare il progetto. Appare evidente come sino a questa fase il costo del progetto deve essere limitato perché si deve prendere in considerazione l'opzione "zero"; ovvero che il progetto debba essere abbandonato.

-Il terzo all'avvio del contratto di appalto dei lavori quando l'Impresa presenta, prima dell'inizio dei lavori, il suo cronoprogramma di esecuzione; in questa fase c'è il confronto tra il Progettista-Direttore dei Lavori e l'Impresa con riscontro della congruità dell'offerta; ovvero la congruità dell'importo del contratto, segnalando come la presentazione del cronoprogramma prima dell'esecuzione delle opere (ai sensi dell'art. 1 del DM 49/2018) è molto positiva perché può anticipare il potenziale contenzioso in una fase in cui i possibili danni per le parti sono ancora molto limitati.

### PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE





## I tre livelli della progettazione

I 3 livelli della progettazione oggi previsti hanno differenti scopi e funzioni:

### **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto nel rispetto del documento di indirizzo alla progettazione, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e verifica la fattibilità tecnica ed economica dell'opera programmata e **consente di valutare l'opportunità di finanziare e realizzare l'opera.**

Come già detto sopra, sino a questa fase il costo del progetto deve essere limitato perché si deve poter ancora prendere in considerazione l'opzione "zero"; ovvero che il progetto debba essere abbandonato.

### **PROGETTO DEFINITIVO**

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e su quanto emerso in sede di approvazione, **contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente ovvero ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.**

Inoltre, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. È finalizzato a calibrare la dimensione e la qualità dell'opera al finanziamento disponibile.

### **PROGETTO ESECUTIVO**

Il progetto esecutivo **costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni** e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie (di cantiere).

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato che ha già tenuto conto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, geologica geotecnica e sismica, dei pareri vincolanti delle Istituzioni o di conferenza

di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. È finalizzato a definire la base d'asta per la gara d'appalto dei lavori e costituire l'oggetto del contratto tra Committente e Imprenditore costruttore.

Come si evince dalla procedura di sviluppo dei progetti vi è una forte interconnessione tra le tre fasi progettuali soprattutto per quelle tipologie di progetto che hanno interazione con il territorio.

#### CRITICITÀ DEI DUE LIVELLI PROPOSTI DAL CONSIGLIO DI STATO

Differentemente l'art. 41 dello schema predisposto dal Consiglio di Stato propone di ridurre a due i livelli della progettazione con eliminazione del progetto definitivo ovvero:

- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.

Alla approvazione degli Enti di controllo deve essere sottoposto quindi il progetto esecutivo. Pertanto devono essere sviluppati in dettaglio (ingegnerizzati) tutti gli interventi prima che gli enti di controllo abbiano approvato la contestualizzazione dell'opera nel territorio.

Il Consiglio di Stato ha evidentemente preso in considerazione uno dei principi e criteri direttivi contenuti all'interno della legge delega n. 78/2022 che prevede la "semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti".

La normativa attualmente vigente consente già l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli; solo però in casi particolari e a condizione che "... il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione" (comma 4 dell'art. 23 d.lgs. 50/2016). **Eliminare la fase del "definitivo", come proposto dal Consiglio di Stato, non riduce i tempi di realizzazione dell'opera ma ne aumenta i costi del progetto.**

Infatti nel caso (ricorrente) che gli Enti di controllo impongano varianti al progetto presentato per l'approvazione o lo approvino con prescrizioni, gli elaborati tecnici ed economici dei dettagli "esecutivi" e non solo, sono da rielaborare completamente.


### Più progetto meno cantiere

Il progetto, strumento di indirizzo e guida per l'impresa nonché strumento di controllo per la direzione dei lavori e per il committente, deve essere di qualità adeguata alla sua funzione nella fase di competenza approvativa. Per la sua compiuta ed esaustiva elaborazione occorrono tempi e risorse economiche adeguati.

In Italia il progetto oggi incide, sul valore dell'opera, meno del 10%; nei principali Paesi europei può arrivare al 25%. Allinearsi ai Paesi europei non deve però tradursi in un maggior costo dell'opera; si deve sviluppare compiutamente il progetto prima di avviare il cantiere.

Più dettagliato è il progetto più rapida sarà l'esecuzione dei lavori; quindi, minori saranno i costi fissi del cantiere, gli imprevisti, il rischio di contenziosi, il costo dell'opera.

Quindi per ridurre i tempi di realizzazione delle opere non si devono ridurre, ma aumentare i tempi dedicati allo sviluppo del progetto e anticipare le relative risorse economiche.



## OSSERVAZIONE ARTICOLO 41 (relazione geologica) "Livelli e contenuti della progettazione"

### Proposta

Valuti il Governo di:

- di reintrodurre al comma 1 dell'art. 41 la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica, come prevista nell'art. 23 del dlgs 50/2016", prevedendo altresì espressamente il divieto di subappalto della "Relazione geologica"

### MOTIVAZIONE

Il principio della compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismica è irrinunciabile. Esso deve costituire riferimento indispensabile per qualunque opera sia progettata e realizzata sul territorio, soprattutto alla luce degli ultimi dissesti occorsi sul territorio italiano, che purtroppo continua a evidenziare tutte le sue fragilità. Tale principio era già contenuto nell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, codice dei contratti e degli appalti pubblici attualmente vigente, ma non compare nel testo in discussione e si ritiene debba pertanto essere ribadito come punto specifico all'art. 41 comma 1 della Parte IV della proposta di nuovo codice, inserendo una nuova lettera (i) ai punti già esistenti.

Le valutazioni sulla compatibilità geologica, geomorfologica idrogeologica e sismica dovranno essere inserite nella relazione geologica, che costituisce il solo elaborato deputato, a norma di legge (vedi norme tecniche delle costruzioni del 2018 e successiva circolare applicativa delle suddette, capitolo 6.2.1[1]) a definire il modello geologico di riferimento, che contiene le suddette valutazioni e che pertanto dovrà essere espressamente citato nel testo del nuovo codice, insieme alla relazione geologica.

Il modello geologico di riferimento, a sua volta, costituisce elemento indispensabile per orientare tutti i livelli di progettazione esplicitati nell'allegato Allegato I.7, laddove si richiamano dettagliatamente gli

approfondimenti tecnici relativi agli aspetti di carattere geologico, geomorfologico, sismico e idrogeologico, che dovranno essere elaborati sulla base di specifiche indagini geologiche; il contenuto di questi studi dovrà contenere almeno gli stessi temi già elencati nelle linee guida del PFTE (Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR) e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).

A loro volta, questi studi dovranno essere basati su un'approfondita campagna di **indagini geologiche** sia dirette (indagini di tipo geotecnico), sia indirette (indagini di tipo geofisico), anch'esse considerate necessarie nelle NTC 2018 e successiva circolare applicativa (capitolo 6.2.1).

Proprio per la peculiarità della **relazione geologica**, che deve contenere tutti gli elementi utili a garantire i beni pubblici e privati dal rischio geologico, è **importante che il geologo intrattenga un rapporto diretto con il committente pubblico e pertanto si ritiene necessario che tale relazione non possa essere oggetto di subappalto**, come d'altra parte era previsto nell'articolo dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., ove veniva chiarito, in modo specifico e puntuale, il divieto di subappalto della relazione geologica al fine di "garantire l'indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista" (Linea Guida n. 1 ANAC- Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria- d.lgs. 56/2017- Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018).

Infine, si segnala che la riduzione dei livelli di progettazione da 3 (progetto preliminare, definitivo e esecutivo) a 2 (PFTE, Piano di Fattibilità Tecnico Esecutiva e progetto esecutivo) con eliminazione del progetto definitivo, rappresenta un ulteriore **vulnus nella qualità della progettazione geologica**, dal momento che, nel codice 50/2016, proprio il progetto definitivo rappresentava il livello di progettazione per il quale erano richiesti, con maggiore dettaglio, gli studi e le indagini.

## OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLO 44 "APPALTO INTEGRATO"

### Proposta

*Valuti il Governo di:*

*-restringere la portata contenuta nell'art. 44, comma 1) - lettera d), nella parte in cui prevede la possibilità di procedere indiscriminatamente ad appalti delle opere e del progetto esecutivo a partire dal solo progetto di fattibilità tecnico economica.*

### MOTIVAZIONE

Visto l'art. 42 commi 1, 2, 3, 4, l'art. 44 commi 1, 3, 4, 5, 6, nonché l'Allegato I.7 comma 1, si ritiene di esprimere alcuni rilievi al testo consultato in forza delle esperienze vissute in qualità di progettisti affiancati alle imprese che intendono partecipare ad appalti integrati:

**1. l'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) è certamente utile, nell'interesse collettivo, solo in casi di affidamento a contraente generale, di finanza di progetto, di affidamento in concessione, di partenariato pubblico privato o di contratto di disponibilità, cioè quando il costruttore/ concessionario si accolla tutti i rischi imprenditoriali dell'operazione economica e finanziaria. (v. art 59 c.1 codice dlgs 50/2016).**

**2. L'eccessiva onerosità:** la partecipazione alle gare dell'appalto integrato, se applicata indiscriminatamente **limita/distrugge la concorrenza.**

Ogni concorrente, per partecipare alla gara, deve sviluppare un proprio progetto dell'opera che si candida a realizzare. **Per il concorrente cui non sarà affidata l'esecuzione delle opere il costo dello sviluppo del progetto viene rimborsato solo in misura minima o non viene rimborsato affatto e**

e **incide significativamente sul bilancio aziendale**. Mentre, per contro, per l'aggiudicatario il costo del progetto rientra correttamente nelle spese generali della commessa.

Non è un caso che gli uffici commerciali delle Imprese utilizzano gran parte del tempo concesso dal bando per "sondare l'ambiente", calcolare il "rischio imprenditoriale" e valutare l'opportunità di partecipare a quella gara. Infatti, il potenziale concorrente affronterà il rischio imprenditoriale solo se confortato dalla ragionevole certezza di vincere la gara.

**Affidare il progetto a chi esegue i lavori comporta il rischio di avviare il cantiere avendo a disposizione elaborati progettuali abbozzati e deficitari, non focalizzati alle esigenze della committenza.**

L'utilizzo generalizzato dell'appalto integrato, inoltre, distrugge il libero mercato nel settore dei lavori pubblici, favorisce l'oligopolio delle grandi che possono permettersi di affrontare rischi imprenditoriali elevati e danneggia le imprese piccole e medie.

**3. Il progetto è un complesso processo di sintesi tra i vari requisiti dell'opera che può portare a differenti soluzioni tecnico economiche.**

Perché l'opera soddisfi le esigenze della stazione appaltante la progettazione deve essere sviluppata attraverso un dialogo continuo fra il progettista, il committente e l'utente, dialogo che prevede un intenso scambio di informazioni ed una pluralità di verifiche. Se il progetto viene sviluppato in una fase di gara di appalto e quindi in una situazione in cui non può esserci contatto diretto fra il concorrente e l'aggiudicatario, caratterizzata da tempi e costi contenuti, il suddetto dialogo non può avvenire.

Inoltre va ribadito che il progetto non è solo un adempimento formale per ottenere le autorizzazioni degli enti di controllo (Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai beni culturali, ecc.), ma è l'unico efficace strumento di controllo attraverso il quale la stazione appaltante viene messa in grado di controllare se quanto verrà realizzato risponderà tecnicamente ed economicamente alle aspettative.



4. Il progettista che opera per il costruttore persegue gli interessi di quest'ultimo.

Nell'operare il processo di sintesi tra i vari requisiti dell'opera il progettista che sviluppa la progettazione sotto l'influenza del costruttore tra le differenti possibili soluzioni tecnico economiche è condizionato a scegliere quella che, se pur tecnicamente corretta, ottimizza gli interessi del suo cliente e non quella che meglio soddisfa le esigenze della stazione appaltante.

## OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLO 91

### *"Domande, documento di gara unico europeo, offerte"*

#### *Proposta*

Valuti il Governo di:

*-precisare che gli eventuali altri documenti richiesti non possano richiedere dati o dichiarazioni già contenute nel documento di gara unico europeo.*

#### MOTIVAZIONE

Visti i contenuti dell'art. 91 ed in particolare i disposti del comma. 1, tenuto conto dell'opportuno richiamo alla predisposizione del documento di gara unico europeo; nell'intento comune di **ridurre i tempi dei procedimenti di gara semplificando i controlli**, postando le risorse pubbliche, dai controlli documentali nelle gare, ai controlli sostanziali sulle Imprese, sui sub appaltatori, sui Professionisti.

Ritenendo inoltre sia più agevole ed efficace il **controllo diretto sugli operatori economici** fatto da Corpi dello Stato preposti a tali funzioni piuttosto che il **controllo formale sulle autocertificazioni** in ogni gara fatto da funzionari privi di poteri per verificarne la veridicità, controllando direttamente gli operatori economici che:

- dispongano delle risorse umane e dei mezzi d'opera dichiarati nelle autocertificazioni;
- i bilanci siano veritieri;

-le società producano utili e che le eventuali perdite siano ripianate con capitali di provenienza lecita

Differentemente, oltre a disperdere risorse private in una produzione documentale ipertrofica e risorse pubbliche in un controllo formale di documentazione superflua, si rischia solamente di escludere il concorrente che in buona o mala fede non ha rispettato i formalismi previsti dal bando.

- Architetti ●
- Agronomi forestali ●
- Agrotecnici ●
- Chimici e Fisici ●
- Geologi ●
- Geometri ●
- Ingegneri ●
- Periti Agrari ●
- Periti Industriali ●



**RETE**  
**PROFESSIONI**  
**TECNICHE**

**PIEMONTE**



RETE DELLE PROFESSIONI  
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA  
DEL PIEMONTE

RETE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DEL PIEMONTE

Via Amedeo Peyron, 13 - 10143 Torino - Tel: 011 4374215 - cell.3486506630 - mail: rptpiemonte@gmail.com - C.F. 97821980014